

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

151^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 11 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Discussione e deliberazione su domande:

BETTIOL, <i>relatore</i>	Pag. 7362, 7369
FRANCO	7366, 7370
LI VIGNI	7369
NENCIONI	7364, 7365
* PECORARO, <i>relatore</i>	7360, 7361
PETRELLA, <i>relatore</i>	7368, 7369
PISANÒ	7360
TAMBRONI ARMAROLI, <i>relatore</i>	7365, 7369, 7371

Proroga del termine per la presentazione della relazione sul *Doc. IV*, n. 58:

PRESIDENTE	7360
BETTIOL	7360

COMMISSIONI PERMANENTI

Elezione di Segretario	7343
----------------------------------	------

CONGEDI	7343
-------------------	------

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenza	7346
------------------------------------	------

DISEGNI DI LEGGE

Annuncio di presentazione	Pag. 7343
Approvazione da parte di Commissione permanente	7346
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	7343
Deferimento a Commissioni permanenti in sede redigente	7344
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	7345
Presentazione di relazione	7346
Trasmissione dalla Camera dei deputati	7343

Approvazione:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969 » **(381-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

* CASSIANI, <i>relatore</i>	7347
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	7347

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale e del Protocollo di emendamento, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 ed il 14 luglio 1970 » (932) (Approvato dalla Camera dei deputati):

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* Pag. 7356
OLIVA, *relatore*, 7356

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina, concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971 » (933) (Approvato dalla Camera dei deputati):

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 7358
OLIVA, *relatore* 7357

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, con Allegati e Protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969 » (935) (Approvato dalla Camera dei deputati):

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 7359
GIOVANNETTI 7359
OLIVA, *relatore* 7359

Discussione e approvazione:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 » (611):

ARTIERI Pag. 7348
* CASSIANI, *relatore* 7349
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 7350

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con Scambio di Note relativo all'integrazione dell'articolo 23 della Convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971 » (722):

* CASSIANI, *relatore* 7355
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 7355
* PINNA 7351

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 7371, 7372

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

P O E R I O, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i senatori Martinelli per giorni 1, Mazzarolli per giorni 1 e Segnana per giorni 1.

Annunzio di elezione di Segretario di Commissione permanente

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 9ª Commissione permanente (Agricoltura) ha eletto Segretario il senatore Tortora.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Toscana » (1104).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), previ pareri della 1ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª e della 11ª Commissione.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

VIVIANI, CUCINELLI, LEPRE, ALBERTINI, LICINI e MINNOCCI. — « Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionali » (1102);

PITTELLA e BLOISE. — « Provvedimenti per i Comuni della Basilicata colpiti dalle calamità naturali del marzo 1973 » (1103).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Istituzione del " Museo Sacratio delle Bandiere della Marina militare ", con sede in Roma, presso il Vittoriano » (1020), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

Deputato DE MEO. — « Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo della Lega navale italiana » (1074), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Modifica dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della marina militare » (1077), previo parere della 8ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) » (916), previ pareri della 3ª, della 5ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

« Disposizioni per il completamento ed ammodernamento dei beni immobili dello Stato destinati a servizi governativi » (945), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 8ª Commissione;

« Disposizioni in materia di vendite e permutate dei beni patrimoniali disponibili dello Stato » (968);

« Modifiche alle modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa » (1019), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati MANCINI Vincenzo ed altri; LEZZI e ACHILLI. — « Concessione di un contributo straordinario al comitato promotore delle celebrazioni del bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli » (1047), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

Deputati GUI ed altri. — « Concessione di un contributo all'Ente nazionale Francesco Petrarca in Padova » (1049), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Concessione di un contributo annuo a favore dell'università degli studi di Roma per il funzionamento della scuola di perfezionamento in studi europei presso la facoltà di economia e commercio » (1085), previo parere della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Abolizione, in materia di forniture, delle discriminazioni dovute alla nazionalità nei

confronti dei paesi membri della CEE » (947), previ pareri della 3ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

« Stanziamento della somma di lire 18 milioni per i lavori eseguiti a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per consentire l'accesso in Bari della ferrovia Bari-Barletta » (948), previo parere della 5ª Commissione;

« Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, concernente l'ordinamento del Registro italiano navale » (965), previo parere della 1ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » (1072), previ pareri della 6ª e della 8ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede redigente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede redigente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

DALVIT ed altri. — « Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 » (1056), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Norme per prevenire l'inquinamento delle acque marine per la discarica di idrocarburi e di miscele di idrocarburi da parte del naviglio mercantile » (964), previ pareri della 2ª e della 3ª Commissione e della Commissione speciale per i problemi ecologici.

Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

SEGNANA ed altri. — « Estensione dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 364, a tutti i cittadini della provincia di Trento » (906), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Modificazioni all'articolo 2 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 » (1088), previ pareri della 1ª, della 3ª e della 8ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

MURMURA. — « Avanzamento a titolo onorifico degli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo e degli ufficiali di complemento che collocati nella riserva, prima dei limiti di età previsti per il proprio grado, per infermità conseguite o aggravate per causa di guerra o contratte in servizio e per causa di servizio, fruiscono di pensione privilegiata » (940), previo parere della 1ª Commissione;

ALBARELLO ed altri. — « Riconoscimento agli effetti amministrativi del tempo trascorso in prigione (limitatamente ad un massimo di anni due) ai militari italiani, durante le guerre 1915-18 e 1940-45. Estensione dei benefici della legge 18 marzo 1968, n. 263, sugli ex combattenti della guerra 1915-18 (Cavalierato di Vittorio Veneto e assegno vitalizio di benemerenzia) ai soggetti di cui sopra » (978), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

ROSATI. — « Modifica alla legge 1º giugno 1961, n. 512, sullo stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato » (993), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica » (1021), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

PATRINI ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1971, n. 367, concernente la conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche » (1064), previ pareri della 1ª e della 8ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza costruttive dei veicoli » (855), previ pareri della 2ª, della 3ª e della 10ª Commissione;

MURMURA. — « Modifica del termine stabilito nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, per le opere pubbliche già finanziate con fondi del Ministero dei lavori pubblici » (856), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

PARRI ed altri. — « Riconoscimento della qualifica tecnica alla carriera direttiva degli esperti della circolazione aerea e della assistenza al volo della Direzione generale dell'aviazione civile » (912), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

FRACASSI. — « Provvidenze a favore del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione proveniente da altri enti » (994), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

« Disposizioni per l'ammodernamento e la ristrutturazione dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa

delle ferrovie meridionali sarde ed autoservizi integrativi » (1045), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

BERMANI e CATELLANI. — « Istituzione del Comitato italiano per la valorizzazione delle invenzioni e delle ricerche » (905), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 7ª Commissione;

TAMBRONI ARMAROLI ed altri. — « Istituzione dell'Albo nazionale degli installatori di impianti » (937), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 2ª (Giustizia):

GAUDIO. — « Norme per l'esodo volontario dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e degli avvocati e procuratori dello Stato » (992), previ pareri della 4ª, della 5ª e della 11ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A nome delle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e 11ª (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), i senatori Martinazzoli e Torelli hanno presentato la relazione sul disegno di legge: Deputati LOSPINOSO SEVERINI ed altri. — « Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie » (542), del quale le Commissioni riunite stesse hanno approvato, in sede redigente, il testo degli articoli.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta di ieri, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scienti-

fica, spettacolo e sport) ha approvato il disegno di legge: « Interventi finanziari a favore delle attività musicali » (850).

Annunzio di sentenza trasmessa dalla Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera del 9 maggio 1973, ha trasmesso copia della sentenza, depositata nella stessa data in Cancelleria, con la quale la Corte medesima ha dichiarato la illegittimità costituzionale:

dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alla disposizione espressa con le parole: « tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto » (Sentenza n. 55 del 4 maggio 1973) (*Doc. VII, n. 37*).

Il predetto documento sarà inviato alla Commissione competente.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969** » (381-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Invito l'onorevole relatore a riferire oralmente.

* C A S S I A N I , *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge che riguarda la ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo alla convenzione tra l'Italia e la Svizzera, relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962, è stato approvato dal Senato nella seduta del 13 dicembre 1972, ed è stato modificato dalla Camera dei deputati per un motivo puramente formale. Ecco la ragione per la quale ieri ho chiesto che mi si consentisse la relazione orale.

Nella ratifica non era stato incluso il protocollo finale, che pure fa parte integrante dell'accordo, e che tuttavia non era stato trasmesso al Senato, come del resto ha riconosciuto — e non poteva non farlo — il rappresentante del Governo davanti all'altro ramo del Parlamento.

La Camera ha creduto di modificare il disegno di legge; cosicchè mentre l'articolo 1 affermava che « il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo alla convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969 », la Camera ha creduto di dover aggiungere le parole: « e il protocollo finale che è parte integrante dell'accordo stesso ».

Analogo riferimento al protocollo è stato inserito nell'articolo 2.

Potrei a questo punto concludere dicendo che non possiamo non approvare il testo trasmesso dalla Camera.

Per la verità mi permetto di osservare che non mi rendo conto di quello che è avvenuto, con tutto il riguardo doveroso all'altro ramo del Parlamento, perchè se il protocollo è parte integrante dell'accordo, evidentemente poteva anche non essere modificato l'articolo 1 che del resto il Senato allora approvò nel testo che ci veniva trasmesso dal Governo, nell'assenza del protocollo, che al Senato non era stato trasmesso.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, concordo con il relatore ed anch'io sottolineo che si tratta esclusivamente di un incidente di carattere formale; non c'è contraddizione in nulla ma, in mancanza del protocollo aggiuntivo, si è ritenuto opportuno di inserirlo e di farlo approvare dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 e il Protocollo finale che è parte integrante dell'Accordo stesso, conclusi a Berna il 4 luglio 1969.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e al Protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:**« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 » (611)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Artieri. Ne ha facoltà.

A R T I E R I . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, siamo chiamati a ratificare cinque accordi internazionali, relativamente recenti e relativamente importanti, le cui conclusioni datano in scala discendente dal 1971 sino al 1967; essi, in altre parole, sono portati al nostro giudizio e alla nostra valutazione dopo una sosta negli uffici ministeriali e parlamentari da due a sei anni. Senza ombra di ironia bisogna congratularsi di tanta speditezza. Abbiamo già avuto occasione, sia nelle nostre sedute della Commissione per gli affari esteri, sia qui nell'Aula, di giudicare l'opportunità della ratifica o no su convenzioni e accordi internazionali stipulati da 12 a 15 anni or sono. Una di queste convenzioni, se non ricordo male, riguardava la nave atomica « Savannah » americana e contemplava clausole e convenzioni superate e rese caduche dal processo tecnologico di quest'ultimo quindicennio. Un caso, insomma, di *iter* parlamentare molto somigliante a quelle odisee postali, non troppo eccezionali ai nostri giorni, per cui una cartolina impiegava dieci o venti anni ad arrivare da una città all'altra del nostro paese.

Congratuliamoci dunque di trovarci dinanzi una materia di giudizio abbastanza fresca. D'altronde, onorevoli senatori, con ciò non intendiamo portare alcuna critica alla sollecitudine degli uffici e a quella del Governo. Molti di questi accordi erano già

passati all'esame della Commissione, ma non avevano raggiunto l'Aula per l'anticipata fine della legislatura; altri perchè colpiti — chissà — da un loro fato tardigrado: infatti, anche le convenzioni diplomatiche, anche le leggi seguono, come ogni tipo di scrittura, un proprio fato che appartiene al mondo del mistero e dell'inconoscibile.

A questo punto mi permetto di ipotizzare e proporre la possibilità che convenzioni di minor conto approvate all'unanimità in Commissione non vengano sottomesse alla riconferma dell'Assemblea, e s'intendano ratificate. Si farebbe posto con ciò ad altra materia di discussione per il Senato e soprattutto per la pubblica opinione di maggior momento e di più acuto interesse.

Nessuno vorrà negare, in quest'Aula, il fenomeno della rarità, a dir con benevolenza, dei dibattiti di politica internazionale. Per quanto riguarda i fatti del mondo, a giudicare dal loro riflesso, dalla loro risonanza in quest'Aula rosso e oro ma sorda a quanto avviene nei continenti della terra, dovremmo dire che noi tutti viviamo in una sfera di vetro come pesci ornamentali.

Tra tutti i parlamenti di questa terra è raro trovarne uno, come quello italiano, nel quale gli avvenimenti internazionali di maggior evidenza, significato e — ciò che più conta — interesse per le sorti economiche, politiche, storiche del nostro paese siano oggetto di così scarsa attenzione. È una apparenza, siamo d'accordo, perchè — come è da supporre — il colossale edificio della Farnesina ospita una macchina diplomatica e politica di proporzioni notevoli e costituita da elementi operanti di ottima qualità e di reale valore tecnico. Ma quale politica produca quella macchina e con quali risultati nei diversi scacchieri del mondo il Parlamento lo ignora in massima parte. Questa assenza dalle sedi naturali delle informazioni, cioè gli organismi parlamentari, viene rilevata con particolare evidenza in occasioni solenni come viaggi ed incontri internazionali, per noi di fondamentale importanza, effettuati dagli esponenti del Governo, come è il caso del recente periplo intorno al mondo del Presidente del Consiglio al

quale, per sopravvenuta indisposizione, il ministro Medici ha partecipato soltanto per il tratto iniziale, ma forse il più importante, cioè la tappa negli Stati Uniti.

Bene inteso, resteremo nel nostro tema senza allargare intempestivamente il presente discorso alla considerazione del grande viaggio dell'onorevole Andreotti e del ministro Medici.

Quando ci sarà dato di discutere le interrogazioni presentate dal nostro Gruppo sull'argomento, ci permetteremo di avanzare le nostre considerazioni.

A proposito di ratifiche di convenzioni ed accordi internazionali è davvero impressionante, per chi possieda sensibilità politica e guardi alle nostre province orientali con animo di italiani, l'assenza di interesse e quasi la paradossale ripugnanza del Ministro degli esteri e del Governo per le sorti della zona B dell'Istria, dipendenti dal conto che si fa e si intende fare sia del *memorandum* di Londra che del trattato di pace.

Perchè non si è posta all'ordine del giorno, insieme con le convenzioni e gli accordi di cui siamo chiamati ad occuparci, la sorte dell'Istria e della stessa Trieste? Riceviamo una continua, copiosa letteratura da parte dell'Unione degli istriani su tutto quanto concerne questa piaga dolente. Gli appelli al Governo rimangono senza risposta, come le nostre interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno. La ratifica e l'esecuzione della convenzione europea in materia di adozione di minori, ad esempio, portata al nostro esame questa mattina, è cosa molto importante; ma per gli italiani, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, è molto più importante la sorte di quelle terre istriane i cui nomi risuonano nell'animo nostro come quelli di care immagini dolenti: Muggia, Pirano, Parenzo, Buje, Capodistria, Pola; quasi di persone del nostro sangue votate ad irreparabile prigionia, sotto dominio straniero: terre probabilmente già cedute sotto banco più in omaggio agli impegni di una solidarietà di partito che a concezioni di alta strategia politica.

Perchè in luogo delle ovvie ratifiche ad atti e convenzioni sulle quali non vi può

essere disaccordo, per la loro natura tecnica, non ci viene chiesto di considerare il complesso di accordi e convenzioni clandestine e semiclandestine riguardanti parti del territorio nazionale, negoziate o stipulate — con metodi di diplomazia segreta e di occultamento di verità all'opinione pubblica del nostro paese — da inviati e rappresentanti politici della socialdemocrazia o dallo stesso ministro Medici nel suo recente incontro in Jugoslavia?

In questi giorni tumultuosi e vergognosi per la democrazia italiana in cui tanto si parla di procedure in giudizio contro uomini e partiti, sarebbe assai più facile per noi porre sul banco dell'accusa di fronte all'opinione degli italiani degni di questo nome uomini e partiti responsabili di vilipendio e di simonia della patria. Lo faremo quando, una buona volta, i veri dolori e i veri tradimenti all'Italia verranno in discussione dinanzi al Parlamento.

Per quanto ne è delle convenzioni proposte alla nostra approvazione, confermiamo per tutte e cinque il voto favorevole già espresso in Commissione. (*Applausi dalla estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

* **C A S S I A N I , relatore.** Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta, ma vorrei aggiungere qualche parola.

Delle osservazioni fatte dal senatore Artieri la sola, evidentemente, che può riguardare il relatore è quella che si riferisce al lungo intervallo tra la conclusione degli accordi internazionali e la loro presentazione al Parlamento. È questo un lamento antico che ripetiamo tutte le volte in cui ci troviamo davanti alla ratifica di una convenzione internazionale. Ma ciò dipende da moltissime circostanze concorrenti e, come del resto il senatore Artieri ha riconosciuto, non dipende da una responsabilità del Governo.

Per quanto riguarda questo disegno di legge, signor Presidente, come ho già detto,

mi rimetto alla relazione scritta che ha una ampiezza, mi pare, inconsueta; ho però il dovere, che debbo assolvere per averne avuto l'incarico dalla 3ª Commissione, di mettere in rilievo — e lo faccio rapidissimamente — la parte essenziale di tale relazione riguardante le divergenze e contraddizioni tra le norme della convenzione internazionale e le nostre norme interne. Infatti, non abbiamo ubbidito — e questo è un rilievo di una certa importanza — in alcun modo alle regole contenute nella convenzione internazionale per cui ci troviamo dinanzi ad una situazione di dissonanza o di divergenza. C'è stata una legge del 1967, che conosciamo benissimo, riguardante l'adozione di minori, che, modificando il testo del nostro codice civile, ha attutito molte di queste asperità relative alla divergenza tra quelle norme e le nostre, ma non le ha attutate tutte.

Quindi rimane aperto il problema anche se vogliamo tener conto di un disegno di legge che percorre il suo *iter* normale, quello della riforma del diritto di famiglia, che è stato approvato dalla Camera ed è in discussione al Senato. Ma anche tenendo conto di quelle norme approvate dalla Camera, ci troviamo di fronte a questa divergenza che è notevolmente grave. Ragione per cui richiamo l'attenzione del Governo, come del resto la Commissione mi ha dato mandato di fare, sulla necessità di dare esecuzione alle norme della convenzione attraverso la legislazione italiana ai sensi dell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, onorevoli senatori, soprattutto l'ultimo richiamo del relatore, indirizzato al Governo, è già stato recepito nella seduta della Commissione. Indubbiamente diventerebbe difficile oggi, allo stato attuale delle cose, applicare l'articolo 2 senza delle gravi controversie e

contraddizioni in campo giudiziario, in sede nazionale ed internazionale. La legge sul diritto di famiglia, a nostro avviso, dovrebbe poter recepire meglio qui in Senato queste indicazioni in modo da adeguare la legislazione italiana all'impegno del trattato che abbiamo fatto in materia di adozione di minori.

CASSIANI, *relatore.* Ma questo dovrebbe essere fatto su iniziativa del Governo. Teoricamente può anche farlo il Parlamento, ma in questo caso è compito del Governo.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Ho già detto che il Ministero ha recepito il richiamo del relatore e attraverso il Ministero di grazia e giustizia cercherà di raggiungere questo risultato.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

POERIO, *Segretario:*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con Scambio di Note relativo all'integrazione dell'articolo 23 della Convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971 » (722)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con Scambio di Note relativo all'integrazione dell'articolo 23 della Convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971 ». Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pinna. Ne ha facoltà.

* **P I N N A .** Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 722, presentato dal Ministro degli affari esteri onorevole Medici di concerto con il Ministro delle finanze onorevole Valsecchi, concernente: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con Scambio di Note relativo all'integrazione dell'articolo 23 della Convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971 », ci induce ad alcune considerazioni di carattere generale e particolare.

In primo luogo desidero evidenziare che dalla stessa relazione si desume un duplice obiettivo: quello di eliminare, sia pure parzialmente, l'ostacolo cosiddetto della doppia imposizione internazionale e quello, altresì, di ridurre le aree di « indebita immunità fiscale » nei confronti dei contribuenti, in con-

siderazione del ragguardevole sviluppo economico dei due paesi.

Il progetto, a quanto è dato sapere, discende da un punto di riferimento, ovvero dallo elaborato del comitato fiscale dell'OCSE, cui il nostro paese partecipa.

Questi, in rapida sintesi, gli scopi e l'ispirazione che muovono il cennato disegno di legge n. 722.

Ora, senza riandare alla fase iniziale, alla elaborazione del progetto di convenzione elaborato dall'OCSE ed a cui il Governo si ispira in questo disegno di legge che prevede la ratifica sulla quale nutriamo qualche riserva, desidero evidenziare i pericoli cui si potrebbe andare incontro, ove in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio non si esercitasse una accurata vigilanza. Premesso che i redditi di natura immobiliare, l'alienazione di immobili, il patrimonio immobiliare sono tassabili in base al principio della territorialità, vale a dire nella nazione presso cui sono ubicati i beni immobili, come si desume dallo stesso articolo 6 della presente convenzione, per quanto attiene invece ai redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, questi, sulla base di quanto stabilito dalla cennata convenzione, sono tassabili nello Stato al quale appartengono le imprese. Tutto ciò, apprendiamo, si ispira alla moderna concezione delle relazioni fiscali internazionali, avuto riguardo al fatto che un'impresa di uno Stato non può considerarsi partecipe della vita economica di un altro Stato fino al punto da sottostare ad una sua giurisdizione fiscale a meno che, si soggiunge, in altro Stato non venga consolidata una stabile organizzazione.

Per quanto attiene infine ai redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima e aerea in traffico internazionale, questi sono tassabili per le convenzioni esistenti ed in base a giurisprudenza consolidata negli Stati in cui hanno sede le direzioni delle imprese dei rispettivi paesi. Credo che, ad aclarare alcuni aspetti di questa vicenda, sia stata investita in alcune circostanze la Corte dell'Aja. L'accordo, per la parte che riguarda la tassazione dei dividendi, vale a dire dei redditi derivanti da azioni o particolari diritti di godimento, azioni minerarie o quote dei

fondatori o altre eventuali quote di partecipazione agli utili, prevede che i dividendi possano essere tassati nello Stato contraente in cui la società che li paga è residente, mentre, per quanto attiene agli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in detto primo Stato.

Per quanto riguarda infine i canoni, ovvero le *royalties*, questi sono tassabili soltanto nello Stato di residenza del contraente.

Analoga menzione, sebbene d'importanza diversa (e qui non concordo con l'oratore che mi ha preceduto, secondo cui alcune convenzioni dovrebbero passare attraverso le Commissioni senza la discussione e la conclusione in Aula così come avviene in questa circostanza; anche perchè da un esame attento di queste ratifiche si desumono argomenti e si apre una problematica di notevole interesse ai fini degli accertamenti), meriterebbero gli altri articoli della convenzione concernenti i maggiori realizzi in capitale, i cosiddetti *capital gains* goduti ed ottenuti da alienazione di beni immobili, i redditi discendenti dalle libere professioni in cui all'articolo 14 dell'accordo in esame, dal lavoro subordinato, dai compensi e gettoni di presenza, i redditi ricavati da artisti e sportivi di cui all'articolo 17, dalle pensioni di cui all'articolo 18, dall'espletamento di funzioni pubbliche di cui all'articolo 19, i redditi pagati a professori, insegnanti, eccetera. Ma contiamo di tornare in altra occasione sull'argomento proprio per aver modo di puntualizzare alcuni aspetti che attengono più propriamente all'indagine di carattere fiscale e quindi alla maggiore possibilità da parte dell'erario di rastrellare quanto è possibile per destinarlo ai fini noti che sono congeniali all'indirizzo politico sostenuto dalle sinistre e dal Partito comunista in modo particolare.

Quel che ci pare però di dover sottolineare in questa circostanza, nel momento in cui si discute della ratifica, riguarda l'azione per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, argomento questo che viene sempre disatteso per la fretteolosità con cui talvolta si discute di queste ratifiche anche se aprono una serie di importanti problemi che

non dovrebbero essere, a nostro giudizio, trascurati. Si dà il caso infatti che imprese tra loro collegate siano soggette alla cosiddetta politica di gruppo, nel senso che tutte devono concorrere alla formazione del capitale, ne accettano la direzione e il coordinamento, ne subiscono l'indirizzo. Ma, per quanto riguarda la parte relativa all'accertamento fiscale attraverso le scritture contabili, le cose si complicano in quanto ciascuna di esse risponde autonomamente, anche se teoricamente dovrebbe essere possibile eseguire un accertamento contemporaneo ai fini di combattere l'eventuale evasione fiscale. Abbiamo sufficiente esperienza per capire che quella dell'accertamento contemporaneo risulta una impresa alquanto difficile, avuto riguardo alla particolarità delle situazioni per l'elevato numero delle imprese, per la ubicazione territoriale sul piano nazionale ed internazionale, per i mezzi di accertamento e i tempi di esecuzione con tutto quello che segue.

Ma le dolenti note iniziano quando si esaminano proprio quei gruppi che hanno imprese dislocate su vari territori extranazionali. Allora si dovrebbe far ricorso ad un sistema tributario efficiente, alle informazioni, all'immediata comunicazione, al rispetto dei vincoli che derivano dalle convenzioni onde evitare, sì, le doppie imposizioni fiscali — e questo è l'argomento centrale che attiene alla ratifica dell'accordo — ma anche per esercitare un efficace controllo nei confronti delle evasioni che nella fattispecie andiamo trattando e sulle quali richiamiamo la cortese attenzione del Governo dal quale attendiamo, se possibile in questa circostanza o in altre occasioni, una risposta puntuale e pertinente.

La lunga linea grigia delle evasioni fiscali potrà essere in qualche modo sconfitta se, come pare auspicabile, l'accertamento potrà basarsi su un raffronto immediato delle scritture contabili delle imprese collegate. Ma ciò nella maggioranza dei casi appare purtroppo impossibile, sia per la diversità dei rapporti di produzione sia per la difficoltà di un controllo sostanziale che vada oltre naturalmente le stesse scritture contabili. Sul trasferimento di reddito tra imprese dello stesso gruppo dovrebbe tenersi in con-

siderazione il recente studio della Guardia di finanza avuto riguardo ad uno dei tanti esempi che periodicamente ci vengono forniti.

Se si prende a raffronto un'impresa con sede legale in Italia e il cui pacchetto azionario è tenuto da una società finanziaria con sede in uno dei paesi europei, la quale a sua volta è controllata da una società americana che, in definitiva, esercita l'attività decisionale del gruppo e alle cui direttive tutte le imprese che ad essa fanno capo debbono uniformarsi, si comprenderà il fenomeno dell'evasione. Trattasi di un'impresa industriale metalmeccanica che svolge la sua attività di produzione in due settori primari ed in alcuni settori secondari. Essa si avvale di una propria organizzazione per le vendite sul territorio nazionale, mentre può giovare dell'organizzazione del gruppo per le vendite all'estero.

La società è amministrata da un comitato di direzione di cui fanno parte il presidente del consiglio di amministrazione e tutti i dirigenti alcuni dei quali, come è noto, sono anche consiglieri di amministrazione in altre imprese del gruppo o comunque ad esso collegate. La direzione amministrativa si occupa della preparazione dei bilanci annuali, coordina le attività per l'approntamento del piano operativo aziendale e predispone rapporti mensili di controllo, con le analisi delle variazioni dei risultati definitivi rispetto al piano. Tali obiettivi sono raggiunti attraverso la preparazione della contabilità generale, di quella industriale e della contabilità di gruppo. Questa consiste nella elaborazione di alcuni prospetti mensili che riportano le situazioni contabili e che sono inviati con la stessa periodicità al capogruppo americano per il coordinamento generale.

La società, per la sua produzione, si avvale di un ufficio di progettazione e brevetti che si interessa dei progetti di nuovi prodotti e del perfezionamento di quelli esistenti sino alla preparazione dei disegni esecutivi, curando altresì, come è noto, la registrazione delle invenzioni presso l'ufficio centrale dei brevetti. Gli aspetti dell'organizzazione aziendale fin qui tratteggiati consentono di porre in evidenza come la società

in esame possa trasferire, nell'ambito del gruppo cui appartiene, parte del suo risultato di gestione attraverso il pagamento, ad esempio, di *redevances* o di *royalties*, di cui sono note le interferenze in questi rapporti di carattere amministrativo.

La società italiana stipula con quella svizzera, sua unica azionista, un generico contratto di assistenza che prevede, tra le altre clausole, le seguenti: primo, la società svizzera darà consulenza ed assistenza industriale e commerciale, amministrativa e tecnica, alla società italiana in modo da migliorarne e potenziarne l'efficienza; secondo, in corrispettivo dell'assistenza e della consulenza, la società italiana riconoscerà e corrisponderà a quella svizzera una *redevance* del 2 per cento sull'importo del fatturato netto della società italiana; terzo, la società italiana tratterrà sulle *redevances* una percentuale « x » per cento (percentuale dell'epoca) ai sensi della legislazione italiana.

Il contratto redatto all'estero è soggetto all'imposta di registro soltanto in caso d'uso, come è noto.

Con apposita trattazione la società italiana ottiene dall'Ufficio italiano dei cambi l'autorizzazione ad esportare per l'adempimento delle clausole contrattuali innanzi espresse la valuta corrispondente, onorevoli colleghi, alle dovute *redevances*.

Ne deriva di conseguenza che sui due terzi delle somme da corrispondere alla società svizzera, quella italiana opera, ai sensi dell'articolo 128, secondo comma, lettera a), del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta di ricchezza mobile nella misura del 18 per cento (12 per cento sull'intero ammontare per le percentuali che sono note).

La registrazione contabile riportata sul libro-giornale — a quanto è dato sapere — non presenta anomalie formali.

Da nessun altro documento è dato conoscere in qual modo la società svizzera abbia fornito la sua assistenza, nè esistono elementi concreti atti a dimostrare la consulenza ricevuta dalla società italiana.

Altra spesa infine che può nascondere un ulteriore trasferimento di reddito è quella che la società italiana include tra i costi per

il pagamento di *royalties* alla capogruppo americana per lo sfruttamento di alcuni brevetti.

Anche in questo caso la giustificazione giuridica di questi esborsi consiste in un contratto tra la società italiana e quella americana, e l'esportazione della valuta relativa è autorizzata dall'Ufficio italiano dei cambi. In analogia al caso precedente, la società italiana trattiene sulle somme versate la percentuale fissata dalla legge per le ritenute d'acconto.

Le scritture del libro-giornale non offrono particolari difficoltà di interpretazione, risolvendosi nel semplice articolo di partita doppia.

La documentazione relativa ai brevetti registrati in Italia formalmente appare del tutto corretta, come è noto, mentre nessun altro elemento è possibile rilevare per determinare la congruità dei corrispettivi fisati.

Concludendo desideriamo ancora riferire che, come appare dalla cennata indagine, in sede di ispezione contabile esisterebbe una insuperabile difficoltà di controllo d'ordine giuridico oltre che geografico. Infatti non sembrerebbe possibile allo stato dei fatti esaminare sia le scritture contabili che i documenti originari dei trasferimenti valutari innanzi descritti esistenti presso le corrispondenti società straniere. Non di meno è possibile trarre alcune considerazioni da un esame approfondito delle operazioni stesse.

Come si è detto, il trasferimento del reddito all'estero, sotto forma di *redevances* o di *royalties*, è in apparenza corretto. Esso è giuridicamente giustificato da contratti che obbligano la società italiana al pagamento di corrispettivi; da autorizzazioni formali dell'Ufficio italiano cambi per l'esportazione di valuta e dalle ritenute per le imposte dirette che la società opera sui pagamenti.

Non avrebbe alcuna rilevanza l'analisi della convenienza di queste onerose spese (se il fatturato stesso della società non ammontasse ad alcuni miliardi di lire, il due per cento per *redevances* rappresenterebbe una cospicua cifra e le *royalties* potrebbero costituire un importo rilevante), ma è lecito chiedersi se tali spese potrebbero essere conside-

rate componenti negative anche del reddito fiscale.

L'articolo 91 del testo unico delle imposte dirette, nel fissare il concetto di reddito netto, stabilisce che le spese e le passività sono detraibili in quanto inerenti alla produzione del reddito stesso.

È inerente, come più volte ha dichiarato l'amministrazione finanziaria, la spesa che è stata sostenuta per ottenere i ricavi medesimi, che è effettiva, cioè concreta, reale e non immaginaria o semplicemente contabile, e che è certa e necessaria.

Le *redevances* pagate dalla società italiana non sarebbero, invece, inerenti. Infatti, non potendo fruire di una valida documentazione ad eccezione di un contratto che potremmo definire programmatico di spesa, resterebbe arduo comunque dimostrare che esse siano state sostenute per la produzione di reddito e, principalmente, che esse non siano state immaginarie o semplicemente contabili. Al lume delle precedenti considerazioni, pur nutrendo eventualmente dubbi sull'effettivo ammontare dei compensi pattuiti, poichè tutte le prescrizioni che la legge impone in merito alla registrazione dei brevetti sono state osservate per l'esportazione della valuta per le ritenute d'acconto sui compensi soggetti ad imposta di ricchezza mobile, non vi sarebbe alcun dubbio che la spesa relativa fosse anche una componente negativa del reddito fiscale, possedendo il carattere di certezza, di effettività e di necessità.

Può affermarsi, in conclusione, che lo studio dei trasferimenti di reddito tra imprese di uno stesso gruppo presenta notevole interesse, sia da un punto di vista economico-aziendale che da un punto di vista fiscale!

Ma, mentre sotto il profilo economico è possibile compiere proficue indagini onde trarne gli elementi che compongono la politica di gruppo, sotto il profilo fiscale, invece, l'indagine rimane parziale e poco attendibile quando manca la possibilità di riscontro degli stessi avvenimenti aziendali, nel caso in cui le corrispondenti società dell'impresa in esame siano state fuori dal territorio nazionale.

L'esempio che abbiamo voluto portare conferma largamente le perplessità che ave-

vamo avanzato all'inizio circa la efficacia di prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con la ratifica pura e semplice della convenzione. Evidentemente la materia va nuovamente considerata e dovrebbe formare oggetto di opportuni ripensamenti da parte del Governo se sono vere le occasioni di evasione fiscale cui abbiamo accennato e la cui fonte non può essere sospetta.

Per queste considerazioni, onorevoli colleghi, esprimo il voto contrario del Gruppo comunista che non assume un significato aprioristico, ma che è diretto a stimolare l'indagine, ad affinare strumenti che consentano all'imposizione fiscale di colpire nel segno e rastrellare quei fondi che sfuggono all'erario per finalizzarli, come abbiamo detto altre volte in quest'Aula, alla programmazione e realizzare quella inversione di tendenza reclamata dal paese che può e deve realizzarsi in un quadro politico diverso che ponga alla base il problema della occupazione quale leva essenziale per lo sviluppo economico, per raggiungere più elevati incrementi del reddito ed una loro equa distribuzione in grado di far uscire il paese dalla crisi che attraversa e dal malessere a cui lo costringe questo Governo!

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

* **CASSIANI**, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta. Desidero soltanto fare osservare al collega Pinna che egli ha richiamato una questione di principio che è stata affermata più volte dalla sua parte politica. Attorno alla questione di principio ha collocato una cornice che non so quanto fosse attinente con l'argomento che egli affrontava. Vorrei fargli osservare che, a proposito della questione di principio, ci troviamo in una fase sperimentale e di assestamento per due ragioni: per garantire gli operatori economici, da una parte, e per evitare il rischio di evasioni fiscali, dall'altra.

Comunque, la questione di principio posta dal collega Pinna è largamente superata nel senso che egli penso sappia (pur non facendo parte della 3ª Commissione, mi pare) che tante volte è stata affrontata la questione di principio e per volontà del Parlamento è stata superata. Ho avuto cura di fare un po' di ricerche in materia. Ricordo la convenzione tra l'Italia ed il Giappone, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969; tra l'Italia e il Belgio, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970; tra l'Italia e la Tunisia, conclusa a Tunisi nel novembre 1969.

Per queste ragioni e per quelle che risultano nella relazione scritta, chiedo che il Senato della Repubblica voglia dare il suo assenso alla ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, aderisco alla relazione dell'onorevole relatore ed anche alle ultime considerazioni che ha fatto, sia pure sintetiche ma molto pertinenti.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

POERIO, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con Scambio di Note relativo alla integrazione dell'articolo 23 della Convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed allo Scambio di Note di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della Convenzione stessa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale

e del Protocollo di emendamento, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 ed il 14 luglio 1970 » (932) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale e del Protocollo di emendamento, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 ed il 14 luglio 1970 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

OLIVA, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo aderisce alla relazione scritta del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

POERIO, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale ed il Protocollo di emen-

damento, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 ed il 14 luglio 1970.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo XI della Convenzione e all'articolo 3 del Protocollo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina, concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971 » (933) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina, concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

OLIVA, *relatore*. Vorrei, sia pure brevemente, approfittare, onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, della fortunata coincidenza per cui il Senato è insolitamente così numeroso, come non accade spesso in occasione della discussione di ratifiche internazionali. Lo voglio fare perchè l'oggetto che ci trattiene è quello dell'accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, per il riconoscimento di un particolare regime in materia di cittadinanza. È una materia molto delicata dal punto di vista giuridico, essendo ovvio che sarebbe giuridicamente inammissibile qualsiasi riconoscimento di una doppia cittadinanza, per la contraddizione che non lo consente. La cittadinanza non può che essere un rapporto esclusivo di lealtà giuridica e politica, e non ammette la possibilità di servire due padroni, come si potrebbe dire con un'espressione evangelica.

Nel particolare caso, ci troviamo di fronte alla collettività italiana in Argentina, numerosissima; non parlo dei milioni e milioni di oriundi, ma del milione e duecentomila circa di coloro che hanno conservato, per diritto di nascita, la cittadinanza italiana e che, negli ultimi cento anni, si sono andati sempre più inserendo nella realtà della nazione argentina, pur restando attaccatissimi

al sentimento dell'italianità. È una collettività che tuttora prova un senso di disagio di fronte alla possibilità di sostituire la cittadinanza italiana con quella argentina, e che ha sempre esitato di fronte a quella che era l'aspirazione più che logica, resa necessaria dalle circostanze della vita, ad inserirsi, ad assimilarsi con la popolazione di origine spagnola. Il nostro Governo ha giustamente recepito tale aspirazione, pur assecondando il desiderio di potere almeno moralmente conservare la qualità di italiano. È stata pertanto studiata la formula della « sospensione dell'esercizio dei diritti di cittadinanza ». Chi acquisterà la cittadinanza argentina, in altre parole, non perderà automaticamente quella italiana, ma ne vedrà solo sospesa l'efficacia nell'esercizio dei diritti, dimodochè la cittadinanza italiana rivivrà automaticamente, anche senza un atto di rinuncia alla nuova cittadinanza acquisita, quando il cittadino originario italiano ritrasferisca in Italia la sua residenza stabile.

È questa una soluzione giuridicamente accettabile, che invito gli onorevoli colleghi ad approvare. Nel contempo credo di interpretare il sentimento di tutto il Senato, e certamente di anticipare l'adesione del Governo, rinnovando di qui l'attestazione di una affettuosa solidarietà ai tanti italiani che si apprestano ad utilizzare questa convenzione. Auguro loro, come ho detto nella relazione, di poter continuare efficacemente quella testimonianza di italianità che hanno data finora e che non sarà meno eloquente per il fatto di essere data da italiani diventati argentini.

Debbo tuttavia adempiere anche ad un mandato della 3ª Commissione. L'assenza del presidente Scelba non rende possibile la presentazione dell'ordine del giorno cui si era pensato; ma, anche all'infuori dell'approvazione di un ordine del giorno, vorrei osservare al Governo che, nell'applicazione pratica dell'accordo, occorrerà ricordare che deve pur esserci un significato diverso ed utile nella distinzione tra « perdita » della cittadinanza e « sospensione » dei diritti. Perciò, in tutti i casi in cui la perdita della cittadinanza italiana, in base alle leggi vigenti, porterebbe anche ad una perdita di diritti (co-

me ad esempio nel campo di determinate pensioni, o quanto alla appartenenza agli albi professionali), il fatto della « sospensione » della cittadinanza italiana — anziché della « perdita » — deve significare qualche cosa di differente e questa differenza deve essere tradotta in atti positivi di legislazione interna che siano ispirati ad un maggior favore verso l'emigrante e verso l'ex cittadino italiano. Raccomando perciò al Governo che consideri la possibilità di mantenere in vita, agli effetti sia pecuniari, sia professionali e morali, il maggior numero dei diritti che spettano al cittadino, in modo che — oltre la reviviscenza automatica della cittadinanza italiana in conseguenza del riacquisto del domicilio in Italia — siano previste misure concrete di favore anche per il periodo in cui la cittadinanza italiana resti sospesa.

Premessa questa raccomandazione, ripeto all'Aula l'invito ad approvare il disegno di legge di ratifica e di esecuzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio il relatore per aver messo giustamente in rilievo l'importanza dell'accordo sulla cittadinanza italo-argentina e, soprattutto, debbo informare gli onorevoli senatori che anche altri paesi dell'America latina e d'oltre oceano si stanno muovendo in questo senso proprio perchè ciò rappresenta un punto quanto mai interessante per risolvere vari problemi connessi ai diritti dell'uomo ed alla possibilità di mantenere la cittadinanza di origine anche acquisendo, nel periodo in cui si rimane presso i paesi ospitanti, la cittadinanza locale.

È troppo vero, però, che, per poter dare all'accordo validità e la possibilità non solo di interpretazione, ma di applicazione positiva, bisognerà che modifichiamo la legge sulla cittadinanza italiana del 1912, che allora fu una legge quanto mai avanzata, direi d'avanguardia, per la sua liberalità e per il coraggio della sua impostazione, ma che og-

gi si trova in condizioni di arretratezza rispetto alle situazioni diverse che esistono nei rapporti tra i paesi e soprattutto nei rapporti con le nostre comunità all'estero. Ecco perchè accolgo volentieri l'invito che il relatore ha rivolto al Governo di accelerare i tempi anche per questa revisione che è quanto mai importante per poter dare all'accordo non soltanto il valore che esso merita, ma anche la possibilità di essere applicato con soddisfazione dei connazionali.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

PERIO, *Segretario:*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, con Allegati e Protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969** » (935) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euro-**

peo sul collocamento alla pari, con Allegati e Protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

O L I V A, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, confermando agli onorevoli colleghi le perplessità che vi sono state manifestate: non sulla portata dell'accordo, che è consigliabile di ratificare, e che considera un oggetto che il legislatore italiano non può dimenticare, bensì sulla delicatezza dell'argomento. Nel collocamento alla pari, infatti, sotto il profilo del rapporto di lavoro sta un sostanziale rapporto di studio e di perfezionamento, che presenta grossi pericoli, anche perchè l'accordo europeo considera la possibilità del collocamento alla pari ad una età che, secondo me, soprattutto per le aspiranti femminili, cioè i 17 anni, è un'età immatura sia agli effetti dei rapporti familiari sia in tema di resistenza morale e materiale. Pertanto occorrerà una rimediazione in tema di legislazione interna. Aggiungo che manca ancora, per il momento, l'adesione dell'Inghilterra, che invece è proprio il paese al quale più frequentemente si dirigono le nostre giovani per imparare la lingua e per utilizzare il collocamento alla pari a sollievo delle loro modeste capacità. La mancanza dell'adesione della Gran Bretagna svuota di gran parte dei suoi vantaggi la nostra adesione, almeno per il momento, all'accordo europeo. Invito quindi il Governo a fare ogni sforzo, ad esercitare ogni pressione perchè si ottenga al più presto l'adesione del Regno Unito all'accordo europeo in parola.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, devo assicurare l'onorevole relato-

re che proprio in questi giorni si sta premendo per avere l'adesione della Gran Bretagna. L'accordo stesso rappresenta una tappa modesta per regolare una materia molto complessa, come è stato giustamente rilevato, ma è indubbio il vantaggio dell'Italia a ratificare l'accordo ed a partecipare con gli altri paesi, anche con accordi bilaterali, alla soluzione di questo importante problema, essendo l'Italia un'esportatrice — usiamo una parola che forse non è molto adeguata e simpatica — di persone che concorrono alla pari per avere conoscenza della lingua.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P O E R I O, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo sul collocamento alla pari, con Allegati e Protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 15 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

P R E S I D E N T E. Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Giovannetti. Ne ha facoltà.

G I O V A N N E T T I. Parlerò brevemente, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, per motivare il nostro voto contrario a questo provvedimento non tanto perchè non ci rendiamo conto dell'ampiezza del fenomeno e delle sue ripercussioni anche su masse notevoli di gio-

vani che si recano in paesi stranieri, ma perchè, nel momento in cui nel provvedimento si fa una regolamentazione di questo aspetto, riteniamo fossero necessari un maggiore approfondimento ed una migliore conoscenza della realtà e della portata di questo fenomeno.

Andiamo qui a disciplinare un collocamento — o per lo meno si indica la possibilità della disciplina di un collocamento — stabilendo anche dei limiti di tempo che sono di un anno e la possibilità di rinnovo per un altro anno. Abbiamo di fronte a noi un massiccio fenomeno di emigrazione non controllata. Attraverso questo canale si può realizzare l'emigrazione non controllata di nostri connazionali che si recano all'estero senza quindi quella tutela necessaria che noi auspichiamo e che raccomandiamo ancora una volta al Governo. Un anno rinnovabile può diventare anche occasione di « sfruttamento » — mi si passi la parola tra virgolette — di giovani e di lavoratori che vanno all'estero senza le garanzie necessarie. A nostro avviso le ragioni di studio potevano e dovevano essere regolate con un'ampiezza maggiore attraverso accordi reciproci, che esistono, ma limitatamente ad alcune frange di giovani.

Quindi, mentre motiviamo e diamo il nostro voto contrario a questa convenzione facciamo nostre le raccomandazioni espresse dallo stesso relatore al quale do atto delle perplessità manifestate nella relazione stessa, dichiarando che anche questi motivi sono alla base del nostro voto contrario al provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Proroga del termine per la presentazione della relazione sul Documento IV, n. 58

BETTIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOLO. Signor Presidente, chiedo, ai sensi dell'articolo 135, comma settimo, del Regolamento, che sia concessa una proroga per riferire sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Tedeschi Mario (*Doc. IV, n. 58*).

Infatti, soltanto ieri nel pomeriggio la Giunta ha potuto prendere in esame, insieme ad altre, questa domanda e quindi il relatore non ha ancora avuto il tempo di preparare la relazione scritta che sarà pronta tra qualche giorno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

Discussione e deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di alcune domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella avanzata nei confronti del senatore Pisanò, per tre reati di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 32*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PECORARO, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta in cui si chiede di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio. Mi rimetto alle relazioni scritte anche per le successive domande di autorizzazione a procedere di cui ai Documenti IV n. 33, IV n. 34, IV n. 43 e IV n. 44.

PISANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANO. Signor Presidente, si discutono questa mattina cinque richieste di autorizzazione a procedere contro di me per presunti reati connessi alla battaglia politica giornalistica che sto conducendo da molti anni. Ho chiesto in sede di Giunta, e chiedo oggi qui in Assemblea, che tutte e cinque queste richieste di autorizzazione a proce-

dere vengano accolte. Lo faccio per un principio morale cui tutti noi del nostro Gruppo ci stiamo attenendo, lo faccio per un principio politico e lo faccio perchè in questo paese è l'unico sistema che consenta in qualche maniera di raggiungere la verità dei fatti.

Nei giorni scorsi negli Stati Uniti è scoppiato un grosso scandalo provocato da una inchiesta giornalistica sul « Washington Post »; lo scandalo ha travolto uomini di Governo, si sono sapute tante cose. Ma la cosa che maggiormente mi ha colpito è che quel giornale è stato raggiunto dal più famoso premio giornalistico che si dia in America. La motivazione è: per aver denunciato uno scandalo di quelle proporzioni. Io per aver denunciato uno scandalo sono finito in galera sotto accuse false sostenute da testimonianze false, e buon per me che ho incontrato giudici onesti che mi hanno assolto.

Ho inteso quindi provocare questi processi per i quali oggi si chiede l'autorizzazione a procedere: li ho voluti provocare perchè non c'è altro sistema, secondo me, arrivati a questo punto, per documentare la verità, visto che le denunce sui giornali, sui manifesti, all'autorità giudiziaria non servono a niente.

Ho presentato infatti anche denunce precise su questi scandali e si sono tutte ardate; penso che la maniera migliore — e sono felice di esservi arrivato dopo quasi tre anni — sia quella di aprire pubblici dibattimenti in aule di tribunale, anche perchè

ho fiducia nella magistratura italiana e penso che così si arriverà finalmente ad acclarare determinate verità.

Non entro nel merito dei singoli capi di imputazione che mi vengono oggi contestati; la storia sarebbe troppo lunga ed abbraccia troppi campi della vita nazionale. Però una cosa è certa, e lo affermo in questa sede politica dove ognuno deve assumersi le proprie responsabilità: sia ben chiaro che concedendo queste autorizzazioni a procedere ci fate un favore. Non lo fate solo a me, ma a tutti noi di questa parte e soprattutto agli italiani che vogliono sapere la verità; ci fate un grosso favore, perchè quando saremo in tribunale tutto quello che non passa, che viene filtrato, che viene messo a tacere in tutti gli altri settori, in tutti gli altri organismi che dovrebbero interessarsi di queste cose, verrà tutto a galla. Verranno a galla nomi, situazioni, documenti. Quindi sia ben chiaro che concedendo queste autorizzazioni a procedere non aprite il processo al senatore o al cittadino Giorgio Pisanò; voi aprite il processo all'onorevole Giacomo Mancini... (*vivaci proteste dalla sinistra*)... e ad altri uomini responsabili del malcostume italiano; voi aprite il processo al malcostume italiano e vi garantisco, per quanto mi riguarda, che questo processo sarà condotto fino in fondo senza alcuna pietà per nessuno. Quindi vi ringrazio di questa autorizzazione a procedere, a nome anche del mio Gruppo che voterà a favore. (*Applausi dall'estrema destra*).

Presidenza del Presidente FANFANI

P E C O R A R O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **P E C O R A R O .** A nome del mio Gruppo desidero ricordare che la richiesta dell'interessato intesa ad ottenere l'autorizza-

zione non ha riflessi sull'atteggiamento della Giunta, la quale decide in piena autonomia e secondo i propri criteri. Il fatto che il senatore interessato l'abbia richiesta, è irrilevante ai fini delle determinazioni della Giunta. Pertanto dichiaro che il nostro Gruppo ha preso la decisione di concedere l'autorizzazione a procedere per ragioni di carat-

tere obiettivo, e non in relazione al fatto che dal senatore interessato è stata chiesta la concessione dell'autorizzazione stessa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisanò, per tre reati di diffamazione con il mezzo della stampa (*Doc. IV, n. 32*).

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisanò, per concorso nel reato di diffamazione a mezzo della stampa (articoli 110, 595 del codice penale e articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 33*).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Pisanò, per il reato di calunnia (art. 368 del codice penale) (*Doc. IV, n. 34*).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisanò, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articolo 595, commi primo, secondo e terzo del codice penale in relazione agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e articoli 57 e 81 capoverso del codice penale) (*Doc. IV, n. 43*).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Pisanò, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articolo 595, commi primo, secondo e terzo del codice penale in relazione agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 44*).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro i senatori Belotti, Bloise, Del Pace, Rossi Dante, Spataro e Venturi, per concorso nel reato di peculato continuato aggravato (articoli 81, primo e secondo capoverso, 314, 110, 61, n. 7, del codice penale) (*Doc. IV, n. 46*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B E T T I O L , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, chi mi conosce sa che io parlo solo per convincimento radicato e ispirato, anche se talvolta da passione politica, da quello che è il rispetto per la verità. Questo è il dovere di ogni persona che è abituata a informare la propria vita ai precetti di una morale privata e pubblica che impone il rispetto della verità e della personalità di tutti.

Orbene, debbo dire che non ho mai avuto — e sono vent'anni che questo affare è tra le nostre mani — la minima perplessità di carattere morale nel ritenere che questo affare non ha rilevanza giuridica, che questo affare non ha rilevanza morale negativa, che questo affare non doveva essere portato davanti all'autorità giudiziaria e quindi davanti a noi per chiedere una autorizzazione a procedere contro nostri colleghi.

Ho ritenuto e ritengo che i nostri colleghi, dolorosamente coinvolti in questa faccenda, siano stati e siano dei perfetti gentiluomini, uomini di assoluta correttezza e di onestà morale, uomini i quali non hanno approfittato delle loro posizioni di amministratori o di politici per defraudare chicches-

sia o per commettere un fatto penalmente illecito.

Siamo di fronte ad un problema che sotto il profilo politico ho trattato nella mia relazione, per cui mi rimetto alla relazione stessa, ma che dal punto di vista morale non comporta nessun giudizio di disapprovazione per quanto concerne l'atteggiamento interiore di coloro i quali in questo affare sono coinvolti. Sono persone degne del massimo rispetto. Dico questo perchè qui parlo in questo momento alla nazione riunita che ha interesse a conoscere il fondo di queste cose.

Non ci sono problemi di carattere morale, non c'è un problema morale che venga a galla e che possa comunque coinvolgere l'onorabilità dei nostri colleghi.

Ma dal punto di vista giuridico debbo aggiungere, come modesto penalista, talune considerazioni che mi confortano in questa valutazione negativa che ho dato alla richiesta di autorizzazione a procedere perchè noi siamo qui di fronte non già ad un peculato per appropriazione, ma ad un peculato che io ritengo per distrazione. E il peculato per distrazione ha una fisionomia giuridica che ritengo sostanzialmente differente dal peculato per appropriazione, perchè il peculato per appropriazione è il peculato di colui il quale realmente approfitta della posizione di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio per un fine o una utilità propria. Il peculato per distrazione, quando avvenga per realizzare fini dell'ente o dell'istituzione nella quale taluno lavora o a cui è preposto, cambia completamente d'aspetto. Tanto è vero che nel progetto di riforma del codice penale attuale il legislatore progettista ha definito il peculato per distrazione come reato solo nell'ipotesi in cui i denari siano stati dirottati per fini che non sono consoni con le finalità istituzionali dell'ente. Il che non è il caso particolare.

In secondo luogo devo tener presente che l'ultimo decreto di amnistia del 1970 ha concesso l'amnistia ai peculati per distrazione venendo incontro ad una richiesta largamente sentita dalla coscienza dei ricercatori giuridici e dei giuristi autentici perchè si possa avere un cambiamento di atteggiamento

rispetto a questo determinato fatto, poichè troppe lacrime sono state versate su presunti reati negli ultimi anni che reati in sostanza non erano. Infatti debbo dire che la nostra magistratura, per la quale ho grande rispetto, ma ho anche atteggiamento critico, talvolta è portata a interpretare troppo formalisticamente, non vorrei dire fariseisticamente, le norme del codice penale. Certo però il metodo logico-formale — *more geometrico deducto* — può portare a trasformare il giudice in un geometra, in un Archimede il quale si rivolge al soldato romano e gli dice *noli tangere circulos meos* perchè i miei circoli sono intangibili. Nossignori, questo è un atteggiamento che non posso condividere perchè ritengo che l'interpretazione della legge debba seguire il corso culturale del tempo che muta, della civiltà che muta e che quindi, di fronte ai fossili giuridici da parte nostra, come legislatori, si abbia l'obbligo di sottolineare e di criticare certi atteggiamenti che sono veramente frutto di una mente fossilizzata e che non vengono incontro alle realtà e ai bisogni del tempo. Quindi ritengo, per queste considerazioni, che l'Assemblea possa con tutta tranquillità morale, politica e giuridica — e lo dico assumendomi interamente e personalmente tutta la responsabilità di queste parole — serenamente negare l'autorizzazione a procedere. Sono passati del resto vent'anni dall'inizio dell'azione penale; non si può tenere una vita intera di un uomo, gli anni migliori della vita di un uomo, sotto questa pesante cappa di piombo. Noi ci lamentiamo della crisi della giustizia ma questo è un caso di crisi che non ha assolutamente possibilità di essere definito se non in termini di gravità eccezionale; vent'anni di vita passati sotto questa cappa di piombo, sotto questa spada di Damocle per che cosa? Per un fatto che non costituisce reato, per un fatto che obiettivamente non ha danneggiato ma ha portato giovamento a certi determinati enti, perchè operato per dare a un ente pubblico la precedenza su una speculazione privata: sia ben chiaro questo; in secondo luogo c'è la carenza assoluta di un in-

tento frodatore da parte di quelli coinvolti in questa determinata vicenda.

Non mi dilungo ancora; quello che ho detto credo sia sufficiente per coprire la mia responsabilità di Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari su questo problema delicato e importante, al quale è rivolta l'attenzione della nazione, alla quale in questo momento io parlo convinto che un errore è stato compiuto e che noi a questo errore dobbiamo riparare. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, la relazione del collega Bettiol, Presidente della nostra Giunta per le immunità parlamentari, ha inaugurato una nuova giurisprudenza della Giunta che io anche ho condiviso fino ad un certo punto, cioè quella secondo cui, interpretando il nuovo Regolamento, la Giunta possa scendere nel merito senza fermarsi sulla soglia della contestazione che scaturisce dall'autorità giudiziaria. Ho detto che sono stato in un certo qual modo favorevole perchè, dal punto di vista culturale e dal punto di vista della scienza giuridica, ho sempre ritenuto valido quello che è stato un portato autorevolissimo della scienza giuridica tedesca, cioè che sia l'autore e non il fatto da penetrare con un giudizio penale. Sotto questo profilo (ma non si può andare oltre, onorevoli colleghi) cioè, noi dobbiamo esaminare i fatti attraverso la responsabilità, attraverso il nesso che l'azione anti-giuridica e colpevole ha con l'autore del fatto. Non c'è dubbio che si debba considerare non il fatto obiettivamente, storicamente distaccato, come certa giurisprudenza talvolta ha assunto e certa dottrina ha voluto, e questo è pacifico. Ma se questa è l'interpretazione del Regolamento per la nuova giurisprudenza da parte della Giunta, non sono possibili discriminazioni. Quando interviene la discriminazione è chiaro sintomo di una lotta politica che si com-

batte attraverso l'uso o l'abuso di determinati poteri, siano essi del Presidente, siano essi, di riflesso, dei componenti di un organo collegiale.

Quando voi leggete nella relazione: « Per questi motivi la Giunta con due astensioni e con un voto contrario ha deliberato di proporre che l'autorizzazione a procedere non sia concessa », quel voto contrario è del sottoscritto che vi parla, e si estende oggi a tutto il Gruppo della Destra nazionale.

D'accordo, ci sono dei « fossili » nel nostro diritto vigente. Noi abbiamo sostenuto e non solo in questa sede che la società è come un fiume che scorre lentamente ma continuamente e lascia alle spalle i fossili che sono le leggi, che si pietrificano e sono contraddistinte da un numero che rimane a pesare sui destini della società che scorre. E talvolta, quando si ritiene il momento di applicare una legge, questa legge è lontana da noi 20-30 anni, è un fossile. Così sarebbe un fossile (secondo l'interpretazione del senatore Bettiol, anzi del professor Bettiol) il peculato non per appropriazione ma per distrazione. Noi non riteniamo che sia un fossile; non riteniamo che il peculato per distrazione sia da cancellare dal novero delle ipotesi criminose; invece il peculato per distrazione è un fatto che deve ricevere da parte della società nazionale quel rigetto che si deve a tutte le ipotesi criminose, quanto più mascherate da frode sono, come il peculato per distrazione.

Il peculato per distrazione non ha nessuna differenza ontologica rispetto al peculato per appropriazione. È solo una estrinsecazione, forse la più fraudolenta, dell'ipotesi di peculato.

Con questo non voglio non considerare, onorevoli colleghi, i fatti e le circostanze che emergono dalla relazione, cioè le modalità di esecuzione del fatto e soprattutto il fine che si sono proposti coloro che per ventura sono indicati in questa procedura nella veste di indiziati o di imputati. Ma questo compito, il compito di valutare dal punto di vista tecnico-giuridico e morale il rapporto dell'azione anti-giuridica e colpevole con il suo autore è un compito che spetta al giudice. E

se io avessi la ventura di essere compreso tra questi nomi illustri che compaiono nella domanda di autorizzazione a procedere, respingerei qualsiasi qualifica di fossile del nostro codice penale e chiederei ad alta voce che l'autorizzazione fosse concessa, proprio perchè l'autorità giudiziaria del nostro paese possa definitivamente cancellare dalla vita di questi illustri personaggi una ipotesi di ipotesi criminosa. Io mi presenterei al tribunale di Arezzo a dire: sono qui con la coscienza tranquilla perchè la mia azione sarà obiettivamente antiggiuridica e colpevole, ma la mia coscienza è tranquilla perchè ho agito politicamente per il mio partito, per una lotta politica. Diciamo questo oggi per il fatto che anche noi siamo perseguitati da una legge che è un fossile e il senatore Bettiol si guarderà bene dal sostenerlo quando sarà il momento opportuno.

Ecco perchè, al di fuori delle discriminazioni, abbiamo l'onore, il piacere, la soddisfazione morale di dire, sia pure condividendo alcune delle affermazioni contenute nella relazione, che siamo per aprire la porta della giustizia: infatti siamo presentatori di un disegno di legge, dimenticato da quest'Aula, per l'abolizione dell'immunità parlamentare, che è un fossile. Ciascuno risponda alla giustizia del suo paese: questo è un modo di onorare i giudici, di aver fiducia in loro e nelle istituzioni. (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere di cui al Documento IV, n. 46. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Nicosia, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del codice penale) (*Documento IV, n. 48*).

La Giunta propone che l'autorizzazione a procedere non sia concessa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TAMBRONI ARMAROLI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

NENCIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Onorevoli colleghi, prendo la parola semplicemente per dire che l'onorevole Nicosia ha sempre sollecitato la concessione dell'autorizzazione a procedere.

Pertanto, anche in questo caso, coerentemente con la nostra valutazione di fatti, uomini, circostanze e leggi, insistiamo perchè l'autorizzazione a procedere venga concessa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il deputato Nicosia (*Doc. IV, n. 48*). Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Franco, per concorso: *a*) in sette distinti reati di istigazione a delinquere anche continuata (articoli 110, 81, 414, primo e ultimo comma del codice penale); *b*) nel reato di interruzione di pubblico servizio (articoli 110, 112, numero 1, 340 del codice penale); *c*) in due distinti reati di istigazione continuata a disobbedire alle leggi (articoli 110, 81, 415 del codice penale); *d*) in due contravvenzioni per diffusione continuata di notizie false, esagerate e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico (articoli 110, 81, 656 del codice penale); *e*) nella contravvenzione all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per manifestazione non autorizzata dall'autorità competente (*Doc. IV, n. 49*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TAMBRONI ARMAROLI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ricordo che la Giunta per i punti *a*), *b*) e *c*) propone la concessione dell'autorizzazione a procedere; per gli ultimi due punti propone invece la non concessione.

F R A N C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N C O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo fare innanzitutto una precisazione. Nei giorni scorsi abbiamo letto su tutta la stampa del regime e su quella politica di parte incitamenti, auguri al Senato perchè conceda l'autorizzazione a procedere contro il senatore Franco.

Costoro erano fuori tempo perchè fin dal 29 marzo si sono discusse le autorizzazioni a procedere contro di me in Commissione e sin dal 29 marzo davanti alla Commissione ho chiesto che mi venissero concesse.

Ritengo, signor Presidente, che la Commissione abbia accolto la mia richiesta e l'abbia fatto ritenendo questo mio atto di galantomismo meritevole della concessione dell'autorizzazione a procedere. (*ilarità*). Signor Presidente, se dovessimo invece seguire il discorso del senatore Pecoraro, allora le cose cambierebbero e dovremmo dire che la Commissione è stata faziosa; ma non lo vorrei dire. Perchè sarebbe faziosa in quel caso la Commissione? Perchè (pensi, signor Presidente, pensate, onorevoli colleghi) a prescindere dai reati che mi vengono addebitati per i fatti di Reggio, vi sono altri reati (infatti nel documento n. 54 viene richiesta l'autorizzazione a procedere nei miei confronti perchè era stata stralciata la mia posizione dal processo proprio per il fatto che ero protetto dall'immunità parlamentare) per i quali viene richiesta l'autorizzazione a procedere: ebbene gli altri due coimputati sono stati ascoltati dal tribunale penale di Reggio Calabria in data 1° dicembre 1972 e sono stati assolti con formula ampia. Per me, invece, a distanza di quattro mesi si chiede l'autorizzazione a procedere. Se la Commissione avesse tenuto conto di questo e se non avesse tenuto conto — come io ritengo — della mia richie-

sta, non avrebbe concesso una tale autorizzazione a procedere. Infatti la Commissione avrebbe detto: ma come, gli altri due coimputati sono stati assolti dal tribunale penale di Reggio Calabria con formula ampia, e noi concediamo l'autorizzazione a procedere contro il senatore Franco?

Per quanto riguarda l'altro processo che si celebra proprio oggi nei confronti degli altri coimputati dinanzi al tribunale penale di Reggio Calabria, un certo Mammoliti viene imputato di calunnia nei confronti del questore perchè avrebbe ritirato a nome mio un volantino dalla tipografia: siamo sul piano delle aberrazioni giuridiche e la Commissione, che è composta da nomi altisonanti, da nomi che onorano la vita politica italiana, certamente non si sarebbe prestata a fatti di questo tipo e non avrebbe concesso l'autorizzazione a procedere per aberrazioni giuridiche, cioè per le tante aberrazioni giuridiche che si sono registrate e che si registrano quotidianamente nella vita di Reggio Calabria, laddove, veramente, come più volte abbiamo denunciato in questa sede, come più volte documenteremo in questa sede, come vivaddio documenteremo finalmente davanti ai tribunali, la legge non è uguale per tutti.

Ecco perchè, signor Presidente, ritengo che non sia giustificato il discorso del senatore Pecoraro. La Giunta delle elezioni è autonoma nelle sue decisioni; però certamente avrà deliberato tenendo conto che in quella sede per tutti indistintamente i reati ascritti mi ho rinunciato all'immunità parlamentare, opinando solo sul reato di calunnia portato dal tribunale laddove neppure sussisteva.

Pertanto, signor Presidente, è ovvio che quanto ho dichiarato in Commissione è valido stamane in Assemblea. Ringrazio la Commissione per avermi dato la possibilità di potermi quanto prima presentare ai tribunali perchè — precisiamolo, signor Presidente, e lo preciso per me: voialtri queste cose le capite — tutte le autorizzazioni a procedere che stamane si discutono in questa Aula contengono nei miei confronti imputazioni di reati di opinione, quei reati dei quali una parte anche autorevole della ma-

giustizia italiana da anni chiede l'abolizione dai codici penali italiani. Pertanto si tratta di imputazioni tutte di carattere politico, la maggior parte relative ai fatti di Reggio, cosa che mi onora altamente, perchè davanti al tribunale, davanti alla Corte d'assise finalmente potremo parlare di Reggio, potremo parlare dei massacri scientemente organizzati dal regime, potremo parlare di tutte le violazioni di legge che in quel periodo si sono verificate a Reggio Calabria, potremo parlare anche degli incitamenti alla violazione della legge operati dalla sinistra sovversiva; cioè finalmente la città di Reggio — perchè in quel caso non si tratta di me: sarei piccola cosa — sul banco degli imputati potrà finalmente vedersi autorevolmente riconosciuto da un tribunale un atto di giustizia... (*Vivaci, prolungate proteste dall'estrema sinistra*). Perchè vi arrabbiate tanto? Non vedete che io sono sereno? (*Reiterata proteste dall'estrema sinistra*).

CALAMANDREI. Avrete finalmente l'occasione di andare in galera!

FRANCO. Non capisco: state per concedere l'autorizzazione a procedere, dovrete gioire e invece fate i nervosi. Calmatevi! (*Commenti dall'estrema sinistra*). Ragioniamo per un istante soltanto astraendoci dall'argomento. Se il nome di Reggio vi fa impazzire, se quando si parla di Reggio dedicate intere pagine di giornali quotidiani, settimanali, fotografie (*vivaci clamori dall'estrema sinistra; richiami del Presidente*), evidentemente c'è qualcosa che avete sulla vostra coscienza e questo qualcosa si chiama Reggio! (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Franco, venga all'argomento. (*Clamori dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

FRANCO. Come dicevo, ringrazio la Commissione come ringrazio l'Assemblea che stamane, ancora una volta, su mia richiesta, con voto unanime del mio Gruppo, concederà queste autorizzazioni a procedere; autorizzazioni che richiedo anche perchè non

manchi nei processi che saranno fatti in Corte d'assise... (*Interruzione del senatore Perna*). Parlate forte perchè se vi sento rispondo e possiamo dialogare fino a quando vorrete.

ALBARELLO. Lei rinuncia all'immunità perchè sa che concederemo comunque l'autorizzazione a procedere. Per questo fa il furbo.

FRANCO. Se mi avesse ascoltato fino in fondo non avrebbe fatto cattiva figura e ora le spiego perchè fa cattiva figura... (*Commenti dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Così non si finisce più. Cerchiamo di mantenere la discussione su un tono più elevato.

FRANCO. Lo faccio con piacere. Comunque, onorevole Presidente, devo rispondere anche perchè in sostanza è uno degli argomenti con i quali vado a chiudere il mio discorso.

PRESIDENTE. D'accordo, ma senza raccogliere le interruzioni.

FRANCO. Il senatore Albarello ha detto che ho rinunciato all'immunità parlamentare solo perchè sapevo che sarebbe stata concessa lo stesso l'autorizzazione a procedere. Ho detto al senatore Albarello che se mi avesse ascoltato fino in fondo non avrebbe fatto una magra figura. Perchè questo? Perchè sulle piazze di Reggio Calabria, quando neppure si pensava ad elezioni anticipate, cioè il 22 gennaio 1972, quando si invocava dal Governo del tempo un'amnistia per i fatti di Reggio, dichiaravo, a nome del comitato d'azione per Reggio capoluogo, che tutti i cosiddetti caporioni della rivolta di Reggio Calabria avrebbero rinunciato alla amnistia anche nel caso che fosse stata concessa. Questo l'ho ribadito il 20 febbraio, sempre in piazza a Reggio Calabria, il 4 di maggio, ma eravamo nel periodo preelettorale, nel comizio del 15 luglio 1972 (*commenti dall'estrema sinistra; richiami del Presidente*) in piazza, il 23 dicembre in piaz-

za Italia di Reggio Calabria, il 2 e il 26 marzo di quest'anno in piazza Duomo. Quindi la rinuncia a qualsiasi atto di clemenza per le eventuali mie responsabilità per i fatti di Reggio l'ho testimoniata dal 22 gennaio 1972, dopo qualche mese dall'uscita dalla galera di Regina Coeli. Signor Presidente, sono nel solco dei miei impegni anche pubblicamente assunti. Del resto, e concludo, ancora una volta vi prego di concedere l'autorizzazione a procedere; rinuncio all'immunità anche per dare una risposta di coraggio, di responsabilità ma anche di ulteriore condanna al Governo. Il 20 marzo, quando si è discussa in quest'Aula la mozione per i fatti di Reggio, l'onorevole Sullo, che rappresentava il Governo, ha detto: non possiamo concedere l'amnistia — era una delle tante richieste che avanzavamo — perchè ne usufruirebbero i caporioni della rivolta. Proprio oggi ho modo di rispondergli in forma concreta, cioè dicendo che l'eventuale amnistia riguarderebbe tutti tranne i caporioni della rivolta che, a cominciare da me, rinunciano a qualunque atto di clemenza per presentarsi... (*Clamori dall'estrema sinistra*). Ma perchè vi arrabbiate tanto? A qualunque atto di clemenza... (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Perchè vi arrabbiate tanto? Voi che politicamente siete filoarabi non conoscete un proverbio arabo che dice: se hai ragione perchè gridi tanto? Se avete ragione prendete la parola e parlate, non c'è bisogno di agire in simile maniera.

Ecco i motivi per cui, signor Presidente, ho rinunciato all'immunità parlamentare. Certo debbo dire un'altra cosa: chiedo in quest'Aula (mi dispiace che non ci sia il Ministro di grazia e giustizia) che i miei processi vengano fatti con sollecitudine. Però un'invocazione deve partire anche da questi banchi, signor Presidente: vorrei augurarmi che le stesse dichiarazioni, che le stesse responsabilità, che lo stesso senso di alta moralità che anima questo Gruppo animi gli altri, cioè che anche coloro che sono imputati di reati di peculato, di violenza, di oltraggio, cioè di tutti i reati comuni per i quali nessuno di noi è imputato, anche essi abbiano lo stesso coraggio e la stessa re-

sponsabilità per chiedere al Senato l'autorizzazione a procedere nei loro confronti. (*Proteste dall'estrema sinistra. Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Franco per i reati di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del Documento IV, n. 49. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Franco per i reati di cui alle lettere *d*) ed *e*) del Documento IV, n. 49. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

(*Applausi dall'estrema destra*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del signor Monni Riccardo Pietro Benvenuto, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del codice penale) (*Doc. IV, n. 50*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

P E T R E L L A , relatore. Mi rimetto alla relazione scritta, facendo presente che la Giunta ha proposto all'unanimità di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere la autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor Monni Riccardo Pietro Benvenuto. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti dei signori Lupis Giuseppe e Maticena Amedeo per il reato di vilipendio delle Assemblee

legislative (articolo 290 del codice penale) (*Doc. IV, n. 52*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PETRELLA, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta. Faccio presente che la Giunta all'unanimità ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere ritenendo insussistente giuridicamente il reato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro i signori Lupis Giuseppe e Maticena Amedeo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Argiroffi, per i reati di cui all'articolo 18, commi primo e quinto del testo unico della legge di pubblica sicurezza (promozione di riunione in luogo pubblico contro il divieto dell'autorità di pubblica sicurezza) e 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) (*Doc. IV, n. 53*).

Poichè il senatore Banfi, relatore, è assente, ha facoltà di parlare il senatore Bettiol.

BETTIOLO, f.f. relatore. La Giunta all'unanimità ha deciso di negare l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Argiroffi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Franco, per concorso nei reati di: *a*) calunnia aggravata (articoli 110, 368 e 61, n. 10, del codice penale); *b*) istigazione a delinquere (articoli 110 e 414 del codice penale); *c*) diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico (articoli 110 e 656

del codice penale) (*Doc. IV, n. 54*). Ricordo che la Giunta ha proposto di concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Franco per i reati di cui alle lettere *a*) e *b*), mentre ha proposto di negare l'autorizzazione a procedere per il reato di cui alla lettera *c*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TAMBRONI ARMAROLI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

BETTIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOLO. Signor Presidente, ho chiesto la parola per una precisazione. Dopo aver sentito le dichiarazioni del senatore Franco, per evitare che sorgano equivoci, vorrei dire come Presidente della Giunta che la Giunta medesima ha sempre, con estremo senso di responsabilità, distinto i delitti di opinione dai delitti che di opinione non sono perchè siamo tutti convinti che i delitti di opinione siano una creazione dei regimi totalitari e particolarmente del codice penale del 1931 di ispirazione nettamente fascista.

A riprova di ciò debbo ricordare che per alcuni capi di imputazione abbiamo proposto di concedere l'autorizzazione per altri no. Infatti la diffusione di notizie false e tendenziose appartiene alla categoria dei reati di opinione, mentre non credo vi appartengano la calunnia aggravata o la istigazione a delinquere. Questo per puntualizzare e chiarire una situazione che altrimenti potrebbe sembrare confusa e per dare alla Giunta quello che le spetta per il suo lavoro e la sua chiarezza.

LIVIGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVIGNI. Signor Presidente, dichiaro che voteremo a favore della autorizzazione, ricordando che in sede di discussione di fronte alla Giunta il senatore Franco si battè per chiedere che non gli venisse con-

cessa l'autorizzazione per quello che riguarda la calunnia. Pertanto non risponde a verità quello che ha sostenuto nel suo intervento.

F R A N C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N C O . Signor Presidente, una breve precisazione. Il Presidente della Giunta ha fatto dei distinguo sui reati di opinione, mentre soltanto qualche momento prima si era scagliato contro i fossili del diritto. Allora però non siete innovatori. Saprete infatti che nell'aprile del 1971 gli innovatori, cioè la corrente di magistratura democratica, hanno tenuto un congresso del diritto a Napoli nel quale, onorevole presidente Bettiol, è stata chiesta l'abolizione degli articoli 414, 415 e 656. Quindi, se non si vuole fare i fossili, dobbiamo dire che anche il 414 e il 415 riguardano i reati di opinione. Se no, si fa i fossili a metà e gli innovatori a metà, cioè si fa gli istrioni.

Per quanto riguarda la dichiarazione del commissario di parte comunista, ricordo che in Commissione ho detto: rinuncio all'immunità parlamentare per tutti i reati addebitatimi. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Ritengo che questo reato relativo al documento 54 non esista. A questo punto entriamo nel merito perchè si precisino certe cose, perchè restino certe cose agli atti del Senato.

Io dicevo che nel momento in cui si chiedeva l'autorizzazione a procedere per la calunnia contro il questore si accettava una altra delle messe in scena che ripetutamente ci offre il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Perchè? Perchè era un volantino, signor Presidente, nel quale si diceva « avvengono perquisizioni a senso unico, perquisizioni illegittime e con firma ritenuta falsa ». Di che si trattava, signor Presidente — adesso chiariamo le cose —? Si trattava di perquisizioni che erano state effettuate a Reggio Calabria dalla questura con autorizzazioni su fogli di carta vergatina, su fogli non registrati dal tribunale, su fogli che non avevano timbri lineari, su fogli che non avevano timbri tondi...

(*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Ma, fatto strano, signor Presidente, perquisizioni effettuate la stessa notte portano tre diverse firme del procuratore della Repubblica; cioè abbiamo tre scarabocchi diversi... (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Questo lo disse già in modo esplicito in occasione di una precedente discussione...

F R A N C O . Le ha richieste il commissario comunista, altrimenti non avrei detto queste cose. (*Interruzione del senatore Li Vigni*).

A L B A R E L L O . Ma lei ha chiesto l'immunità.

F R A N C O . Aspetti che arrivo a tutto. Signor Presidente, ho detto quindi... (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Ritengo... (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Ma non vi arrabbiate!

P R E S I D E N T E . Lasciate parlare l'oratore.

F R A N C O . Quindi ci trovavamo, signor Presidente, nel merito, di fronte ad un reato insussistente. Ma il fatto macroscopico qual era? Che nel volantino si invitava il procuratore della Repubblica ad osservare la legge e a punire « il questore e/o quanti altri responsabili ». In buona lingua italiana — mi pare che anche da quella parte la comprendiate bene; la comprende anche il vostro commissario in seno alla Giunta (*interruzione del senatore Li Vigni*) — quando si dice il questore e/o altri significa il questore e altri oppure il questore o altri. Come mai il procuratore della Repubblica, dicevo in quella sede, prevede l'atto di calunnia nei confronti del questore? Aggiungevo, signor Presidente — e me ne può far fede il presidente della Giunta —: nel caso in cui voi ipotizzate la possibilità di un reato vi invito anche per questo fatto a concedere l'autorizzazione a procedere. Cosa che faccio anche in quest'Aula. (*Vivaci commenti e interruzioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Franco per i reati di cui alle lettere a) e b) del Documento IV, n. 54. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Franco per il reato di cui alla lettera c). Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Franco, per concorso nei reati di: a) istigazione a delinquere (articoli 110 e 414 del codice penale); b) diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico (articoli 110 e 656 del codice penale) (*Doc. IV*, n. 55). Ricordo che per quanto riguarda il reato di cui alla lettera a) la Giunta propone la concessione dell'autorizzazione a procedere; per il reato di cui alla lettera b) la Giunta propone invece la non concessione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Franco per il reato di cui alla lettera a) del Documento IV, n. 55. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti la proposta della Giunta di negare la concessione dell'autorizzazione a procedere contro il senatore Franco per il reato di cui alla lettera b). Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

P O E R I O , *Segretario:*

BROSIO, ROBBA, BALBO, ARENA, BONALDI, PREMOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

gli elementi in loro possesso a seguito delle indagini finora svolte sui dolorosi avvenimenti di Milano e di Primavalle, a Roma, e sul fallito attentato al treno Genova-Roma, e le loro valutazioni sulle responsabilità penali e politiche finora risultanti;

le misure prese ed i loro intendimenti su quelle da adottare in applicazione della legge 20 giugno 1952, n. 645, che sanziona ogni ritorno al fascismo;

la loro posizione sulla situazione dell'ordine pubblico in generale e sulle misure prese e da prendere per impedire e colpire con uguale fermezza ogni metodo od azione di violenza criminosa e di intimidazione collettiva od individuale, da qualunque parte provengano, al fine di assicurare la piena attuazione della Costituzione, nella sua lettera e nel suo spirito, e la pacifica convivenza civile degli italiani, nel rispetto pieno e genuino delle libertà che essa garantisce.

(2-0166)

ARTIERI, ENDRICH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sollecitare un'ampia informazione sulle linee e le direttive politiche a cui si è informata l'azione del Governo in occasione dei recenti incontri con il Presidente degli Stati Uniti e con il Primo Ministro del Giappone, e per sapere quali risultati concreti riflettenti la posizione internazionale dell'Italia tali incontri abbiano sortito.

(2-0167)

NENNI, PIERACCINI, CIPELLINI, ALBERTINI, ARFÈ, GATTO Vincenzo, CORONA, CUCINELLI, LEPRE, ROSSI DORIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Sulle implicazioni di ordine generale politico, oltre che giudiziarie, emerse dai fatti di Milano del 12 aprile 1973 e dalla trama eversiva ad essi connessa e sottolineate da tutti i settori democratici nel dibattito alla Camera dei deputati del 9 e 10 maggio, senza che il Governo abbia dimostrato di volerne trarre le logiche conseguenze ai fini della difesa delle istituzioni democratiche dalle insidie fasciste.

(2 - 0168)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P O E R I O , Segretario:

GIOVANNETTI, FERMARIELLO, VIGNOLO, COLOMBI, GAROLI, BIANCHI, ZICCARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premessa la loro preoccupazione per l'incalzante aumento del costo della vita, che ha registrato la grave lievitazione dei prezzi al minuto dal marzo 1972 al marzo 1973 del 9,6 per cento ed un aumento più consistente dei prezzi all'ingrosso, che alimenta una grave spinta inflazionistica;

preoccupati, altresì, del grave ristagno dell'occupazione, i cui dati, resi noti dal supplemento al Bollettino statistiche del lavoro sull'indagine previsionale sull'occupazione, affermano che la stessa, nelle aziende con almeno 500 dipendenti, passerà da 1.372.931 al 31 dicembre 1972, a 1.414.657 al 31 dicembre 1973, con un aumento di sole 16.726 unità complessive, pari all'1,1 per cento e che l'occupazione negli stabilimenti con meno di 500 dipendenti aumenterà del solo 0,4 per cento;

rilevato che particolarmente grave è la situazione del settore delle costruzioni, la cui occupazione registra un calo del 2,6 per cento,

gli interroganti chiedono:

quali misure si intendono attuare per tonificare la domanda interna;

quali provvedimenti si intendono promuovere per un rilancio consistente dell'occupazione in generale e del settore delle costruzioni in particolare, tenuto conto dei riflessi trainanti che tale settore sviluppa nei confronti dei settori industriali ad esso collegati e della crescente domanda di alloggi popolari;

quali misure si intendono promuovere per difendere il potere d'acquisto dei salari, per non vanificare i sacrifici compiuti dai lavoratori nelle recenti lotte contrattuali;

quali decisioni intende adottare il Governo a difesa delle pensioni, non tutelate da un corretto e funzionale congegno di scala mobile e di agganciamento ai salari, e soprattutto per onorare gli impegni solennemente assunti di fronte al Senato nell'agosto 1972 e ripetuti nell'occasione del dibattito sul decreto-legge n. 789, nel corso del quale aveva accolto un ordine del giorno che lo impegnava a presentare al più presto il provvedimento relativo alla revisione delle pensioni.

(3 - 0580)

PARRI, PERNA, PIERACCINI, BONAZZI, GIOVANNETTI, ALBERTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritengano che, a pochi mesi ormai dal periodo fissato dal Governo per lo svolgimento della Conferenza nazionale dell'emigrazione, sia cosa urgente stabilire, da parte del Governo medesimo, la data definitiva in cui detta Conferenza avrà luogo.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere i tempi entro i quali verranno attuate tutte le misure, comprese quelle di carattere finanziario, indispensabili allo scopo di organizzare una Conferenza che non

si limiti ad essere un semplice convegno di esperti e di tecnici, al quale i lavoratori emigrati e le forze democratiche facciano da spettatori, ma assuma invece il rilievo politico e democratico che i problemi dell'emigrazione richiedono, nel quadro delle lotte in corso per le riforme, per l'occupazione e per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Gli interroganti chiedono, infine, se non intenda, il Governo, concordare con le Regioni tutte le opportune e necessarie iniziative in preparazione della Conferenza di cui sopra.

(3 - 0581)

CIPPELLINI, CORRETTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere che cosa intende fare per favorire il ritorno alla normalità del servizio postale che, nonostante l'accordo raggiunto la scorsa settimana, continua praticamente ad essere quasi paralizzato.

Risulta, infatti, agli interroganti che, in pratica, non si sta provvedendo con la necessaria rapidità alla distribuzione della posta giacente nei magazzini e negli scali ferroviari e che perfino la posta spedita dopo la cessazione dello sciopero non sempre viene recapitata con regolarità, ciò che determina gravi inconvenienti, giacendo da tempo fra la posta non distribuita corrispondenza contenente documenti, notizie, assegni importanti per i destinatari, tra cui molti lavoratori e pensionati.

(3 - 0582)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

DE CAROLIS. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e degli affari esteri.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per evitare che si prosegua indiscriminatamente nelle importazioni di raccordi in ghisa malleabile nel nostro Paese.

Infatti, si deve rilevare che tali importazioni sono passate da 4.386 tonnellate del

1968 a ben 11.655 tonnellate nel 1972 e che tale aumento riguarda essenzialmente le importazioni da Paesi che agiscono in evidente situazione di monopolio interno, con produzione a costi superiori rispetto ai prezzi politici di vendita. Ciò trova conferma nella circostanza che, mentre il prezzo medio del prodotto tra i Paesi della Comunità economica europea è di lire italiane 691 al chilogrammo, il prezzo medio di importazione da alcuni Paesi terzi (quali la Jugoslavia, la Polonia, la Romania, la Repubblica popolare cinese, il Giappone, Taiwan) è di sole lire italiane 395,3 al chilogrammo.

Il problema è estremamente grave, perchè crea situazioni di anormale concorrenza con le industrie italiane, con ripercussioni negative sia sui processi di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti, sia — soprattutto — sull'occupazione operaia, anche in zone economicamente depresse.

È opportuno, pertanto, che il Governo italiano adotti adeguate iniziative per ovviare agli inconvenienti lamentati, mediante il controllo delle importazioni in Italia dei raccordi in ghisa malleabile, oppure mediante la promozione delle procedure internazionali in materia di commercio con l'estero.

(4 - 1832)

TIRIOLO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza della mancanza di rifornimento da parte delle società petrolifere di carburanti agricoli ai grossisti distributori, con grave danno per le aziende agricole, particolarmente in questo momento di intenso lavoro nelle campagne, anche per il ripristino dei danni alluvionali.

(4 - 1833)

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 15 maggio 1973**

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 15

maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Votazione dei disegni di legge:

1. Deputati LOSPINOSO SEVERINI ed altri. — Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (542) (*Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 4ª e 13ª della Camera dei deputati*).

2. Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie

del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri (770).

La seduta è tolta (ore 12,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari